

*Articolo 59 - Settore rapporti esterni e comunicazione*

1. Il Settore rapporti esterni e comunicazione cura:

- gli adempimenti e assume le iniziative per una coordinata attività nei rapporti con le Sezioni regionali dell'Osservatorio;
- gli oneri di pubblicità e di conoscibilità degli atti previsti dalle norme legislative e regolamentari, secondo i criteri generali definiti dal Consiglio.

2. In particolare, il Settore attende:

- alla pubblicazione, nelle forme stabilite dal Consiglio, dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori pubblici ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge;
- alla trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Regolamento;
- alla pubblicità dell'elenco delle S.O.A., ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
- alla pubblicità degli elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera h), della Legge;
- all'attività di comunicazione relativa al sito Internet dell'Autorità.

3. Il dirigente del Settore può essere, altresì, incaricato di svolgere le funzioni di capo dell'ufficio stampa.

*Articolo 59 bis - Sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici*

1. Le sezioni regionali dell'Osservatorio di cui al precedente articolo 54 sono individuate dalle regioni e province autonome, nell'ambito delle proprie strutture ed istituite sulla base di singoli accordi da stipularsi con l'Autorità<sup>1</sup>, ed operano congiuntamente alla sezione centrale per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità con i contenuti e le modalità di seguito specificati.

2. Il responsabile, di livello dirigenziale, della sezione, così come definita dall'articolo 54, riferisce direttamente al Dirigente Generale dell'Osservatorio.

3. La struttura organica di ciascuna sezione è definita e dimensionata di concerto tra l'Autorità e l'ente Regione [o Provincia autonoma] in maniera di garantire, in relazione all'entità dei flussi informativi di propria competenza, adeguati livelli di efficacia ed efficienza nell'assolvimento dei compiti alla stessa affidati dall'Autorità.

4. Le sezioni regionali dell'Osservatorio assumono gli *standard* operativi e strumentali definiti dall'Autorità, sentita la Commissione mista richiamata all'articolo 54, e si rapportano, mediante collegamento in rete diretto con la sezione centrale nonché con tutte le stazioni appaltanti operanti sul territo-

---

<sup>1</sup> Secondo lo schema tipo di cui all'articolo 1 del Protocollo generale definito dall'Autorità, di concerto con la Conferenza permanente Stato/Regioni in data 16 dicembre 1999 ed in conformità alle norme del presente Regolamento.

rio di propria competenza, per la trasmissione dei dati secondo modalità e linee di coordinamento, definite dal Consiglio dell'Autorità.

5. L'attività delle sezioni è rappresentata da:

- «gestione» dei flussi informativi costituiti dall'insieme dei dati, relativi ai lavori pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale;
- «assistenza tecnica», collaborazione e supporto informatico alle stazioni appaltanti che operano nell'ambito territoriale di propria competenza.

6. Per gestione dei flussi si intende in particolare il complesso delle seguenti attività:

- ricevimento, assegnazione codice univoco d'intervento e caricamento dei dati;
- rinvio (*rimbalzo*) immediato al *server* della sezione centrale dei dati pervenuti;
- esame diagnostico dei *record*;
- interlocuzione con la stazione appaltante per eventuali correzioni ed integrazioni;
- attività di modifica della banca dati, conseguenti ai punti *c)* e *d)*;
- validazione provvisoria della banca dati;
- attività deduttive e di calcolo per implementazione dati;
- archiviazione *record* «semilavorati» (*dati ricevuti + dati dedotti o calcolati*);
- ricevimento dalle stazioni appaltanti di eventuali integrazioni di dati;
- ricongiungimento di dati omologhi provenienti da flussi diversi, tramite codice univoco d'intervento;
- verifica dell'inadempimento, mediante incrocio con la banca dati bandi;
- interlocuzione formale con la stazione appaltante per giustificazioni o per eventuale adempimento;
- segnalazione all'Autorità degli inadempimenti residui e dei ritardati adempimenti;
- ripetizione attività dal punto *c)* al punto *g)*;
- validazione conclusiva.
- trasmissione alla sezione centrale della banca dati validata ed implementata.

7. I flussi informativi di competenza delle sezioni regionali si riferiscono esclusivamente alle comunicazioni di dati che pervengono in adempimento degli articoli: 4, comma 16 *bis*; 17; 18; 14, comma 11; 24, comma 2; 25, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni; nonché degli articoli 89, comma 3, e 144, comma 4, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

8. La ricezione di tutta la documentazione a corredo dei suddetti dati, in particolare quella relativa agli articoli 24, comma 2, e 25, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonché quella dell'articolo 89, comma 3, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, rimane nelle competenze della sezione centrale.

9. La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a mettere a disposizione delle sezioni regionali — sulla rete — i dati sui lavori di interesse nazionale ubicati nel territorio di competenza della regione stessa.

10. L'Autorità definisce annualmente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'ammontare complessivo delle risorse da destinare, a titolo di partecipazione finanziaria, alla copertura degli oneri per il funzionamento

delle sezioni regionali. A tale scopo delibera — su proposta del Direttore Generale dell'Osservatorio — i criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire alle regioni ed alle province autonome.

### **Titolo III - Disposizioni finali e transitorie**

#### *Articolo 60 - Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento i Dirigenti generali riferiscono al Consiglio in ordine agli adempimenti previsti innovativamente dal regolamento stesso.

**Gestione delle spese occorrenti per il funzionamento  
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici  
e norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie,  
sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività  
amministrativa, sulla predisposizione e gestione  
del bilancio di previsione e del conto consuntivo  
(DPCM 9 aprile 2001, n. 266, G.U. n.155 del 6 luglio 2001)**

*Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività amministrativa, sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Autorità stessa.

2. Ai fini del presente regolamento le deliberazioni adottate dall'Autorità in sede collegiale, sono indicate come adottate dal *Consiglio*.

*Articolo 2 - Principi fondamentali*

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in tema di ordinamento finanziario pubblico:

- a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;
- b) individuazione delle competenze e delle responsabilità;
- c) autonomia di gestione dei centri di responsabilità gestionale;
- d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;
- e) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;
- f) equilibrio tra le entrate e le spese;
- g) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
- h) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;

2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento, le linee guida alle quali è costantemente ispirata l'attività amministrativa dell'Autorità.

*Articolo 3 - Gestione dei fondi*

1. Alle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante apertura di contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati informatici, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità speciale, tratti sul fondo iscritto nell'apposito capitolo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

*Articolo 4 - Conservazione delle somme impegnate*

1. Le somme versate sulla contabilità speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere conservate per effettuare i pagamenti delle somme già impegnate fino al termine dell'esercizio successivo.

*Articolo 5 - Limiti di spesa e programmazione finanziaria*

1. Le spese da effettuarsi nei limiti degli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli, sono disposte sulla base di un documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima da seguire nello svolgimento dell'attività istituzionale.

*Articolo 6 - Attribuzioni*

1. I pagamenti da imputarsi alla contabilità speciale sono disposti dal Presidente dell'Autorità o, per sua delega, dai Dirigenti generali, nell'ambito della competenza dei rispettivi Servizi.

2. Sugli ordini di pagamento emessi sia dal presidente che dal Direttore generale è apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilità.

*Articolo 7 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione*

1. L'esercizio finanziario dell'Autorità ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione.

3. Fatto salvo il principio dell'unità del bilancio, la relativa gestione si attua attraverso i centri di responsabilità amministrativa, per la cui individuazione si richiama, in quanto applicabile, il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

*Articolo 8 - Requisiti e criteri di formazione del bilancio di previsione*

1. Le spese sono iscritte nel bilancio di previsione integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

2. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio.

3. Le spese iscritte nella competenza non possono superare, nel loro complessivo importo, il limite delle entrate corrispondentemente iscritte, ivi compreso l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

4. Le entrate e le spese dell'Autorità, suddivise per centri di responsabilità amministrativa, sono ripartite secondo la classificazione prevista dall'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

*Articolo 9 - Presentazione e approvazione del bilancio di previsione*

1. Il documento di programmazione annuale ed il progetto di bilancio di previsione con i relativi allegati sono sottoposti, su proposta del dirigente generale della Segreteria tecnica, entro il 30 novembre all'esame del Consiglio che, con propria deliberazione, li approva entro il 31 dicembre.

*Articolo 10 - Variazioni di bilancio*

1. Le variazioni al bilancio di previsione, compresi gli storni da uno ad altro capitolo, sono deliberate dal Consiglio che delibera, altresì, le variazioni occorrenti con prelevamento dal fondo di riserva.

2. Sono vietati gli storni tra residui e quelli tra i residui e la competenza e viceversa.

*Articolo 11 - Spese per rappresentanza, congressi, convegni, missioni.*

1. L'Autorità può porre a carico del proprio bilancio:

- a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;
- b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, nonché alla partecipazione ai medesimi riferibile ai fini istituzionali dell'Autorità.

2. Le missioni in Italia e all'estero dei componenti l'Autorità sono deliberate dal Consiglio, quelle del personale e degli esperti sono autorizzate dal Presidente.

*Articolo 12 - Spese per compensi a personale estraneo*

1. Il Consiglio delibera la liquidazione dei compensi a favore del personale estraneo:

- a) nei casi previsti dall'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche;
- b) per l'effettuazione dei compiti di studio, consulenze e relativo supporto strumentale che richiedano specifiche competenze non riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico, o non disponibili all'interno dell'Autorità al momento del conferimento dell'incarico.

2. I compensi per gli esperti iscritti ad albi professionali saranno corrisposti sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici sono stabiliti di volta in volta dal Consiglio dell'Autorità. Il parere di congruità di cui all'articolo 20 non è richiesto.

3. I compensi in questione vengono liquidati previa dichiarazione del Presidente circa la regolarità dello svolgimento dell'incarico e sulla base di una relazione scritta presentata dall'esperto.

*Articolo 13 - Piccole spese*

1. Il Presidente può autorizzare anticipazioni di fondi di importo non superiore a dieci milioni di lire a favore dell'economista cassiere per il pagamento di piccole spese di funzionamento.

2. Il fondo è reintegrato dietro presentazione del relativo rendiconto che è trasmesso al servizio amministrativo non oltre il termine di ciascun trimestre.

3. Il Consiglio disciplina le modalità di rimborso di spese, escluse quelle di cui all'articolo 11, sostenute dai componenti e direttamente connesse allo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso.

*Articolo 14 - Liquidazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese impegnate è effettuata dal servizio amministrativo previo accertamento della regolarità delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

2. La liquidazione delle indennità e di ogni altra competenza ai componenti dell'Autorità, al personale ed agli esperti è effettuata mediante note di pagamento individuali o collettive. Con deliberazioni del Consiglio sono stabilite le regole per la liquidazione delle indennità stesse.

*Articolo 15 - Rendiconto e controllo della gestione*

1. Entro novanta giorni dal termine dell'esercizio, il servizio amministrazione e contabilità predispone il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate, distinte per unità previsionali di base, anche adottando un sistema di contabilità economica fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

2. Il rendiconto è articolato funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi in modo da consentire un adeguato controllo di gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione dell'Autorità, occorrendo, anche in corso di esercizio.

3. Nei successivi trenta giorni, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente è trasmesso, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Corte dei conti.

4. La relazione illustrativa di cui al comma 3 contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarità, economicità, efficienza ed efficacia della gestione, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.

*Articolo 16 - Spese per i servizi in economia*

1. Per le spese occorrenti per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Articolo 17 - Servizio di cassa interno*

1. Il Presidente può autorizzare, previa determinazione del Consiglio, l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di economo-cassiere è conferito dal Presidente ad un dipendente in servizio presso l'Autorità per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile.

2. L'economista-cassiere, inquadrato nella Segreteria tecnica, gestisce il fondo di cui all'articolo 13 con il quale provvede, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, per l'acquisto di giornali, e di pubblicazioni periodiche, nonché al noleggio delle vetture necessarie per i compiti istituzionali dell'Autorità.

*Articolo 18 - Responsabilità dell'economo-cassiere*

1. L'economo-cassiere è responsabile delle operazioni di cassa e accerta la regolarità delle relative determinazioni di pagamento. Egli è altresì responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.

*Articolo 19 - Manutenzione dei beni*

1. L'economo-cassiere svolge le funzioni del consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'economo-cassiere tiene:

- a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici;
- b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.

*Articolo 20 - Norme contrattuali di carattere generale*

1. Le disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale si applicano limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

2. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio, il provvedimento di addvenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e degli elementi essenziali del contratto sono di competenza del Direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei dirigenti, in conformità dei principi generali stabiliti per l'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione.

3. I contratti hanno termine e durata certi e non possono comunque superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi i casi di assoluta necessità o convenienza da indicare nella relativa delibera di autorizzazione della spesa.

4. Sempre che non sia diversamente disposto dalla legge, la valutazione della congruità dei prezzi è compiuta dal Consiglio, previa acquisizione del parere di una commissione costituita con provvedimento del Consiglio stesso e composta da tre membri. Per i lavori di particolare complessità tecnica potrà essere altresì acquisito il parere di organi tecnici di amministrazioni dello Stato.

5. Nei contratti sono previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi espressamente disciplinati dalla legge, l'Autorità può avvalersi della facoltà di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola è comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruità dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.

*Articolo 21 - Collaudi e verifiche*

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Pre-



sidenza del Consiglio dei Ministri e dal contratto, il quale può prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Autorità in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori è effettuata dal Presidente dell'Autorità

3. Il collaudo non può comunque essere effettuato da chi ha progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi ha partecipato all'aggiudicazione ovvero stipulato il contratto.

4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i 150.000.000 di lire l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del servizio o da altro dipendente appositamente incaricato.

5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, sempreché non sia possibile o conveniente procedere al collaudo secondo le modalità e i criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna deve procedere ad una verifica della regolarità e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarità è redatta apposita attestazione.

#### Articolo 22 - *Controllo interno*

1. La corretta ed economica gestione dei beni e dei servizi acquistati viene verificata a cura del servizio di controllo interno istituito ai sensi del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 286 che effettua le valutazioni determinate dal Consiglio in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo stesso.

#### Articolo 23 - *Adeguamento limiti di somma*

1. I limiti di somma indicati nel precedente articolo 13, comma 1, possono essere aggiornati annualmente, con delibera del Consiglio, tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

#### Articolo 24 - *Norme di rinvio*

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto compatibili, alle seguenti norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato:

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni;
- DPR 5 giugno 1985, n. 359;
- DPR 23 maggio 1988, n. 190;
- legge 3 aprile 1997, n. 94;
- decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## **Regolamento recante disposizioni in materia di vigilanza sul contenzioso arbitrale**

(Deliberazione del 9 maggio 2001)

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,

*visto* l'articolo 4, comma 4, lettera *f*), della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. che prevede, nell'ambito delle attribuzioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la predisposizione della relazione annuale al Governo e al Parlamento nella quale siano evidenziate, fra le disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti, quelle relative allo sviluppo anomalo del contenzioso;

*visto* l'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., che prevede l'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, della Camera arbitrale per i lavori pubblici;

*visto* l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, che assegna alla stessa Autorità la competenza ad emanare regolamenti sulle modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale;

*visto* il regolamento sul funzionamento dell'Autorità approvato dal Consiglio della medesima in data 30 dicembre 2000, che individua il Settore vigilanza sul contenzioso nell'ambito del Servizio ispettivo;

*ritenuto* di dover provvedere all'emanazione di un regolamento per disciplinare le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso, nonché i criteri di verifica delle modalità di attuazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 31-bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. e all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554,

emana il seguente

### **Regolamento**

#### *Articolo 1 - Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso, in relazione alle competenze attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dall'articolo 4, comma 4, lettera *f*), della legge n. 109/94 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99.

#### *Articolo 2 - Finalità*

1. L'attività di vigilanza è effettuata dall'Autorità, attraverso l'acquisizione di tutte le pronunce dei giudici penali, civili e amministrativi e dei collegi arbitrali al fine di individuare fenomeni rilevanti ai fini della regolarità, dell'efficienza, dell'economicità dell'azione amministrativa che richiedano interventi dell'Autorità, nelle forme e nei modi previsti per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. Sulla base dell'elaborazione ed aggregazione degli elementi emersi, il Consiglio dell'Autorità evidenzia, nella relazione annuale al Governo e al Parlamento, l'eventuale sviluppo anomalo del contenzioso.
3. Il Consiglio dell'Autorità formula apposita comunicazione al Governo e al Parlamento contenente la segnalazione dei problemi emergenti in relazione ad irregolarità diffuse in particolari ambiti di applicazione della normativa sui lavori pubblici.

*Articolo 3 - Modalità di rilevazione dei dati e compiti  
del settore vigilanza sul contenzioso*

1. Il Settore vigilanza sul contenzioso, istituito nell'ambito del Servizio ispettivo, acquisisce le pronunce giudiziali in materia di lavori pubblici in testo integrale.
2. Ogni Servizio che sia destinatario di pronunce o alle quali le stesse vengono comunque assegnate in ragione della propria competenza ne trasmette immediatamente copia al Settore di vigilanza sul contenzioso.
3. I lodi arbitrali sono rimessi in copia all'Autorità dalla Camera arbitrale, che comunicherà anche i dati emergenti dal contenzioso arbitrale di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del DPR n. 554/1999, nonché i verbali di conciliazione di cui all'articolo 5 del DM 2 dicembre 2000, n.398.
4. I dati in ordine alle riserve definite con l'accordo bonario di cui all'articolo 31 *bis* della legge n. 109/1994 ed all'articolo 149 del DPR n. 554/1999, intervenute tra la stazione appaltante e l'appaltatore sono rilevate a cura dell'Osservatorio dei lavori pubblici tramite le schede di rilevazione dati B2 (stati di avanzamento lavori) B4 (ultimazione dei lavori) B6 (importo finale) e trasmesse al Settore vigilanza sul contenzioso.
5. Il Settore vigilanza sul contenzioso:
  - elabora le informazioni ricevute e riferisce al Consiglio dell'Autorità alla prima adunanza di ogni trimestre, evidenziando le fattispecie per le quali risulta utile un intervento regolatore dell'Autorità, ovvero la formulazione di proposte a Governo e Parlamento;
  - cura l'esame e la raccolta delle deliberazioni assunte dal Consiglio della Camera arbitrale e ne riferisce al Consiglio ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza.

*Articolo 4 - Pubblicità dei documenti e delle deliberazioni  
del Consiglio della Camera arbitrale*

1. La Camera arbitrale divulga le proprie deliberazioni e i documenti avvalendosi autonomamente del sito Internet dell'Autorità.

*Articolo 5 - Rapporti tra Consiglio della Camera arbitrale  
e Consiglio dell'Autorità*

1. Ciascun semestre il Consiglio dell'Autorità incontra quello della Camera arbitrale per una congiunta valutazione dei problemi e per una analisi dei dati emergenti dal contenzioso arbitrale in materia di lavori pubblici.

*Articolo 6 - Segretario del Collegio arbitrale*

1. Il Consiglio dell'Autorità approva, su proposta del Dirigente generale della Segreteria tecnica, un elenco di dipendenti con indicazione delle aree di appartenenza e nell'ambito di ciascuna di esse dell'anzianità di servizio, con

particolare competenza nelle attività di supporto dei collegi arbitrali ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del DPR n. 554/1999.

2. Tale elenco sarà inviato alla Camera arbitrale per essere messo a disposizione dei Presidenti dei collegi arbitrali per la successiva designazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DM n. 398/2000, del Segretario.

3. Il personale designato quale Segretario del Collegio arbitrale non può ricevere altra analoga mansione nei sei mesi successivi al deposito del lodo.

#### Articolo 7 – *Gestione delle spese*

1. Il deposito da effettuarsi in acconto ed il corrispettivo da versare a saldo, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo, nella misura comunicata alle parti dalla Camera arbitrale, ai sensi dell'articolo 150, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sono versati all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata nel bilancio dello Stato per essere successivamente assegnati con decreto del Ministro del tesoro all'unità previsionale di base del Ministero del tesoro cap. 2503 relativo al funzionamento dell'Autorità.

2. Dette somme vanno ad alimentare la contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato intestata all'Autorità.

3. Gli ordini di pagamento dei compensi degli arbitri e di tutte le spese sostenute dal Collegio arbitrale per il suo funzionamento, sono disposti secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del 18 marzo 1999, sul capitolo 429UPB1 *Compensi e rimborsi agli organi collegiali compresi quelli spettanti alla Camera arbitrale.*

*Sezione II*

**Pareri**

1. *Parere sulla bozza di regolamento recante Modificazioni e integrazioni al regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294*

PAGINA BIANCA

1

**Parere sulla bozza di regolamento recante**

*Modificazioni e integrazioni al regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294*  
(13 settembre 2001)

Con riferimento allo schema di regolamento indicato in oggetto, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, udito il relatore Consigliere Sabino Luce, formula le seguenti osservazioni.

Con decreto del 3 agosto 2000, n. 294, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvedeva, ai sensi del disposto di cui all'articolo 8, comma 11 *sexies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici, relativi alle attività di restauro e di manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici. Il decreto veniva, tuttavia, impugnato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il quale, con ordinanze n. 920, 921, 922 del 2000, ne disponeva il riesame da parte della amministrazione emanante e, quindi, con ordinanza n. 2700/2001, del 18 aprile 2001, la sospensione della provvisoria esecuzione.

Con nota prot. 12.295, del 31 luglio 2001, il Ministero per i beni e le attività culturali chiedeva a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di esprimere il proprio avviso in ordine ad uno schema di decreto integrativo del regolamento ministeriale precedentemente adottato; nella nota, l'amministrazione rappresentava che la consultazione dell'Autorità era stata suggerita dal Consiglio di Stato il quale, nell'adunanza del 2 luglio 2001, aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto integrativo, peraltro predisposto all'esito di un confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, tenendo conto dei motivi di ricorso avverso il primo provvedimento e sulla base e sentito nuovamente il Ministero dei lavori pubblici.

Come rilevato nella relazione al Consiglio di Stato dell'8 giugno 2001 del Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni non prevede che il regolamento ministeriale relativo alla qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici concernenti le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sia preceduto dall'acquisizione del parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. All'Autorità, tuttavia, compete, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera e), della legge indicata, «formula[re] al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione» del regolamento generale di cui al precedente articolo 3, al quale va anche raffrontata la disciplina sulla qualificazione, costituendo esso, insieme alla legge quadro, «l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici». Sicché, come già rilevato nel precedente avviso sul regolamento generale indicato e come riconosciuto dal Consiglio di Stato, non sussiste alcuna preclusione di legitti-

mità alla consultazione di questa Autorità di vigilanza; le cui valutazioni, peraltro, in ordine allo schema di regolamento saranno limitate esclusivamente ai profili di legittimità del provvedimento ed ai contenuti dello stesso pertinenti con le proprie esperienze e competenze, senza alcuna pretesa di interferenza nelle scelte politico-amministrative di esclusiva competenza ministeriale.

Dalla relazione al Consiglio di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali dell'8 giugno 2001, si evince che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha disposto il riesame e successivamente la sospensione dell'esecuzione del regolamento di cui al DM 3 agosto 2000, n. 294, nel presupposto che lo stesso aveva previsto, negli articoli 5 e 7, requisiti particolarmente limitativi per la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici. In particolare, detta circostanza avrebbe implicato l'illegittimità dell'impugnato regolamento in quanto scaturita dal «viziato convincimento» che, ai fini della qualificazione, le imprese avrebbero dovuto avere come oggetto esclusivo della propria attività l'esecuzione dei soli lavori contemplati dal decreto. Ulteriore profilo di illegittimità del regolamento impugnato sarebbe derivato, poi, dal fatto che si era perseguito l'intento di consentire la qualificazione ad un numero ristrettissimo di imprese, con esclusione di quelle di modeste dimensioni, anche se altamente specializzate e dotate di elevata qualificazione professionale, e che si erano ingiustificatamente privilegiati i soggetti che avevano maturato un'esperienza professionale ad una data indicata rispetto ad altri egualmente specializzati e qualificati. Illegittima, poi, avrebbe dovuto considerarsi la formulazione dell'articolo 7 del regolamento che, nel definire i requisiti per l'attribuzione della qualifica di «restauratore», avrebbe fatto riferimento ai soli diplomati presso scuole di restauro statale escludendo, pertanto ed ingiustificatamente, i diplomati della scuola di restauro del mosaico di Ravenna.

Con riferimento agli indicati rilievi, lo schema di decreto integrativo predisposto dall'amministrazione prevede, con riferimento all'articolo 5 del regolamento iniziale, la riduzione dal cinquanta al quaranta per cento dei collaboratori restauratori necessari all'impresa per dimostrare la necessaria idoneità organizzativa, così ritenendo di rendere «più facile il riconoscimento della stessa idoneità»; al secondo comma introduce, poi, un requisito alternativo del costo complessivo sostenuto per i restauratori e collaboratori in misura non inferiore, rispettivamente, al venti e trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2, realizzati nel quinquennio antecedente, «consentendo così la possibile qualificazione anche di imprese non specializzate nel solo restauro di beni mobili o di superfici decorate». Di tale problematica si era fatta carico l'Autorità nella determinazione n. 6/2001, al punto 4, prospettando una soluzione poi accolta nello schema di decreto.

Queste modifiche appaiono risolvere le censure di illegittimità ravvisate dal Tribunale amministrativo regionale perché, da un lato, comportano un indubbio più ragionevole ampliamento della categoria delle imprese che possono richiedere la qualificazione, dall'altro, appaiono intese a chiarire definitivamente che la qualificazione medesima può essere conseguita anche da imprese che non hanno come oggetto inclusivo dell'attività i lavori specificamente indicati nel decreto.